

(N. 1404)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1950

Inclusione dell'Unione Italiana Ciechi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 e per la somma annua di lire 25.000.000, fra gli Enti beneficiari dei contributi concessi con l'articolo 6 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 4, lettera g), del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, recante nuove norme per i diritti erariali sui pubblici spettacoli, venne abrogato l'articolo 2 del regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, che prevedeva l'istituzione di un'addizionale sul prezzo dei biglietti d'ingresso agli spettacoli cinematografici, da devolverse, previo stanziamento in speciale capitolo del bilancio del Ministero dell'interno, per due terzi all'assistenza ed alla cura degli infermi poveri affetti da malattie e minorazioni che non ricadano nella competenza di

istituti e di enti pubblici o privati e per un terzo all'Unione Italiana Ciechi, per provvidenze a favore dei ciechi meno abbienti.

Col successivo articolo 6, lettera a), in sostituzione della predetta addizionale, venne previsto un contributo da assegnarsi al Ministero dell'interno per la somma non eccedente lire 50 milioni «per i fini assistenziali di cui al citato articolo 2 del regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, abrogato col predetto articolo 4».

Poichè si è ritenuto di dover interpretare quest'ultima disposizione nel senso che l'in-

tero contributo va posto a disposizione del Ministero dell'interno per le spese relative alla assistenza ed alla cura degli infermi poveri, l'Unione Italiana dei Ciechi ha chiesto che venga assegnato a suo favore un contributo annuo di lire 25 milioni, pari, cioè, ad una metà del contributo assegnato al Ministero dell'interno. Verrebbe in tal modo mantenuto il rapporto stabilito dall'articolo 2 del regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, tra i fondi destinati all'assistenza ed alla cura degli

infermi poveri e quelli assegnati per provvidenze a favore dei ciechi meno abbienti.

In accoglimento della richiesta dell'Unione Italiana Ciechi, è stato predisposto l'unito disegno di legge che, integrando l'articolo 6 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, include la predetta Unione, a partire dall'esercizio in corso e per la somma di lire 25 milioni annui, tra gli Enti beneficiari di contributi sostitutivi di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 6 del regio decreto-legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è aggiunta la seguente lettera: *d*) a favore dell'Unione Italiana dei Ciechi, per l'avviamento al lavoro dei privi di vista, lire 25 milioni.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo 1 decorre dall'esercizio finanziario 1950-51.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alla iscrizione della somma suindicata ad apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio finanziario 1950-51, ed alla corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 147 del bilancio del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.